

Proposte di iniziativa popolare

Statuto – (estratto)

Art. 6. Titolari dei diritti di partecipazione.

1. Con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione popolare, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale:
 - a) ai cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria attività prevalente di lavoro;
 - b) agli studenti non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università;
 - c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

Art. 8. Iniziativa popolare.

1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
2. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito.
4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all'Assemblea o alla Giunta Capitolina.

Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare – (estratto)

Art. 2. Iniziativa popolare.

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il Comitato promotore della iniziativa popolare, costituito da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roma, predispone il testo del progetto e può richiedere alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di pronunciarsi, prima che la raccolta delle sottoscrizioni sia promossa, sulla ricevibilità del progetto medesimo.
3. Sono dichiarati irricevibili i progetti di atti non di competenza del Consiglio Comunale, ovvero redatti in termini sconvenienti. Sono altresì dichiarati irricevibili i progetti non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo e al successivo articolo 3.

Art. 3. Raccolta delle sottoscrizioni.

1. Il progetto deve essere depositato presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale, accompagnato da non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei moduli preparati secondo i modelli predisposti dal Comune e disponibili presso ciascuna sezione dell'Ufficio per le informazioni dei cittadini. Il testo del progetto deve essere accluso a ciascun modulo, e in ogni facciata del modulo devono essere riportati in modo visibile il titolo del progetto medesimo e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.
2. Le sottoscrizioni dei componenti il Comitato promotore dell'iniziativa popolare devono essere autenticate a norma di legge. Le successive sottoscrizioni devono essere accompagnate, a cura dei promotori, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Roma, ovvero da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione in una delle categorie di cui all'art. 3 dello Statuto Comunale. Ciascun modulo deve essere controfirmato da un componente del Comitato promotore, ad attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni.
3. Il progetto deve essere depositato entro e non oltre tre mesi successivi alla data della prima sottoscrizione autenticata.

Art. 4. Esame del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del precedente articolo 2, terzo comma, assegna il progetto di iniziativa popolare alla competente commissione consiliare e fissa il termine, non superiore a 2 mesi, entro il quale deve essere concluso l'esame.
2. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla commissione.
3. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della commissione consiliare, entro i 4 mesi dal deposito del progetto.

Regolamento del Consiglio Comunale – (estratto)

Art. 54. Proposte di iniziativa popolare o delle Consulte.

1. Le proposte di iniziativa popolare o delle Consulte sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito, a cura dei proponenti, presso la Segreteria Generale che provvede ad inviarle, entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione, al Sindaco, all'Assessore competente ed ai competenti uffici i quali esprimono i prescritti pareri entro il termine indifferibile di quindici giorni. Trascorso detto termine le proposte sono trasmesse, sempre a cura della Segreteria Generale, alle competenti Commissioni Consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta se competente per materia.
2. Il Presidente della Commissione Consiliare, in sede di esame della proposta, invita un rappresentante del Comitato Promotore o della Consulta ad illustrare la proposta alla Commissione stessa.
3. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, stabilendo, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la successiva iscrizione della medesima, accompagnata dal parere delle Commissioni Consiliari, all'ordine dei lavori che ha luogo entro il termine di sessanta giorni dal deposito della proposta.
4. In nessuna fase del procedimento di esame è ammessa la presentazione di emendamenti in ordine alle proposte di iniziativa popolare. Il Consiglio approva o respinge tali proposte nel testo depositato e nel loro complesso.

Funzioni della U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina